



Milano, 29 ottobre 2008

## COMUNICATO STAMPA

### YORKVILLE BHN S.p.A

Yorkville Bhn S.p.A. (la “**Società**”) comunica che, in data odierna, il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipulazione del contratto di *Stand-by Equity Distribution Agreement* (il “**SEDA**”) da sottoscrivere tra la Società, BHN S.r.l e YA Global Investments LP, fondo di investimento gestito da Yorkville Advisors LLC, che attraverso la controllata indiretta YA Global Dutch B.V. è oggi azionista di controllo della Società (il “**Fondo**”).

#### **Contratto di *Stand-by Equity Distribution Agreement***

Si ricorda che, come reso noto con comunicato stampa datato 12 febbraio 2008, in pari data il Consiglio di Amministrazione della Società aveva approvato i termini e le condizioni indicate nella proposta di *term sheet* ricevuta da parte di Yorkville Advisors LLC, società di gestione del Fondo, che controlla indirettamente l'azionista di controllo della Società YA Global Dutch B.V., ed avente ad oggetto l'assunzione da parte del Fondo dell'impegno a sottoscrivere uno o più aumenti di capitale per un ammontare complessivo massimo di Euro tre miliardi nell'arco di 10 anni mediante la sottoscrizione di uno “*Stand-by Equity Distribution Agreement*” (il “**Commitment**”).

In data 19 marzo 2008, l'Assemblea Straordinaria della Società aveva deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, la facoltà di aumentare a pagamento ed in via scindibile, in una o più volte, il capitale sociale, entro il periodo di cinque anni dalla data della delibera, per un importo massimo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di Euro tre miliardi, mediante emissione di azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione da offrire (i) in opzione agli aventi diritto oppure (ii) con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del Codice Civile, in favore di investitori qualificati anche non appartenenti alla Comunità Europea.

In data odierna il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipulazione del contratto SEDA tra la Società, BHN S.r.l e il Fondo che prevede, a determinate condizioni e in linea con la suddetta proposta di *term sheet*, l'impegno del Fondo a sottoscrivere uno o più aumenti di capitale per un ammontare complessivo massimo di Euro 3 miliardi nell'arco di 10 anni e la corrispondente facoltà del Consiglio di Amministrazione della Società di avvalersi di tale prerogativa.

Nell'ambito del contratto SEDA è stato, altresì, previsto un ulteriore aumento di capitale riservato al Fondo, in conformità all'art. 2441, comma 5 del codice civile, al servizio di n. 25.000.000 di warrant gratuiti da concedere al Fondo e validi per sottoscrivere n. 1 azione ordinaria della Società ciascuno, ad un prezzo pari al minore dei prezzi medi giornalieri delle azioni, ponderati sulla base dei volumi scambiati, calcolato nel periodo di 30 giorni antecedenti la data di invio della comunicazione di esercizio da parte del Fondo e scontato del 5 %.



Tale aumento di capitale sarà sottoposto all'approvazione di un'assemblea straordinaria della Società di prossima convocazione. La possibilità per la Società di richiedere la sottoscrizione delle singole tranches di aumento di capitale è condizionata alla suddetta approvazione.

La Società intende operare sul mercato con una strategia comparabile a quella di un fondo di *private equity* aperto a investitori istituzionali e *retail*, con una dotazione di capitale permanente che consenta di non avere vincoli temporali di investimento. L'obiettivo della Società è quello di effettuare investimenti in società appartenenti a settori stabili, che possano produrre cash flow costanti nel tempo.

Il SEDA consente di dotare la Società di uno strumento flessibile ed idoneo a reperire, gradualmente, ma al contempo con speditezza e celerità, i necessari mezzi finanziari per sostenere i propri piani.

La scelta del Fondo come controparte deriva dalla consolidata esperienza maturata dal Fondo nei mercati internazionali e dall'esperienza maturata nel finanziamento di società quotate.

Il Fondo è stato costituito nel 2001, con l'obiettivo di offrire soluzioni di finanziamento alle società quotate attraverso strumenti flessibili quali obbligazioni convertibili e aumenti di capitale riservati, sottoscrivibili in *tranches* successive, mediante la sottoscrizione di accordi denominati *Standby Equity Distribution Agreements*. La focalizzazione su strutture di finanziamento alternative non direzionali, insieme al mancato utilizzo della leva e delle vendite allo scoperto ha consentito al Fondo di ottenere risultati stabilmente positivi nel corso del tempo.

Il Fondo ha una consistenza patrimoniale rilevante, con mezzi propri superiori a 1 miliardo di Dollari, 56 dipendenti e uffici in varie nazioni del mondo.

Nel contesto dell'operazione è stata, altresì, prevista la pubblicazione di un prospetto di quotazione per le azioni ordinarie della Società di nuova emissione rivenienti dall'aumento di capitale.

### **1.1 Criterio di determinazione del prezzo di sottoscrizione**

Il criterio di determinazione del prezzo di emissione delle nuove azioni rivenienti dagli aumenti di capitale deliberati dal Consiglio di Amministrazione e al servizio del contratto SEDA è basato sul valore delle quotazioni che il titolo della Società avrà nei dieci giorni di borsa aperta immediatamente successivi alla richiesta di sottoscrizione delle singole *tranches* dell'aumento di capitale da parte della Società.

Le azioni di nuova emissione saranno sottoscritte dal Fondo ad un prezzo pari al 95% del minore dei prezzi medi giornalieri ponderati per volumi scambiati dei dieci giorni di borsa aperti successivi alla data di ricezione della richiesta di sottoscrizione avanzata dalla Società.

Il prezzo di emissione delle nuove azioni sarà determinato come segue e precisamente:

- (a) per le *tranches* "normali", si prenderà a riferimento il minore dei prezzi medi giornalieri ponderati per i volumi scambiati (il "**Valore di Riferimento**") nei dieci giorni di borsa aperta successivi alla data di ricezione della richiesta di sottoscrizione della *tranche* inviata dalla Società al Fondo ("**Periodo di Formazione delle Tranche Normali**"), e il prezzo di emissione delle azioni

oggetto delle singola *tranche* sarà pari al 95% del Valore di Riferimento.

- (b) per le *tranches* “grandi”, è previsto che il Fondo versi l’importo totale della *tranche* (in conto aumento di capitale) in un’unica soluzione, entro il quarto giorno di borsa aperta successivo al primo Periodo di Formazione delle Tranche Grandi e poi sottoscriva le azioni della Società di nuova emissione a blocchi aventi un controvalore minimo di euro 100.000,00 e massimo di euro 1 milione (aumentabili con il consenso del Fondo), entro il quarto giorno di borsa aperta successivo al decimo giorno di borsa aperta a partire dal giorno di borsa aperta successivo alla chiusura del periodo preso a riferimento per la formazione del prezzo del blocco immediatamente precedente (“**Periodo di Formazione del Prezzo delle Tranche Grandi**” e, insieme al “**Periodo di Formazione del Prezzo delle Tranche Normali**”, i “**Periodi di Formazione del Prezzo**”).

Per *tranches* “normali” si intendono le *tranches* di importo compreso fra euro 100.000 ed euro 1 milione, (aumentabili con il consenso del Fondo) mentre per *tranches* “grandi”, si intendono le *tranches* con un importo fino ad euro 2 milioni (elevabile con il consenso delle parti).

Il prezzo di emissione delle nuove azioni relative a ciascun blocco di una *tranche* “grande” sarà comunicato dalla Società al Fondo entro il giorno di borsa aperta successivo a quello in cui termina ciascun Periodo di Formazione del Prezzo delle Tranche Grandi e sarà pari al 95% del Valore di Riferimento (cioè al minore dei prezzi medi giornalieri ponderati per i volumi scambiati) calcolato, per il primo blocco, durante i dieci giorni di borsa aperta successivi alla ricezione della richiesta di sottoscrizione della *tranche* “grande” inviata dalla Società al Fondo, e, per i successivi blocchi di ogni *tranche* “grande” interessata, durante i successivi dieci giorni di borsa aperta a partire dal giorno di borsa aperta successivo alla chiusura del periodo preso a riferimento per la formazione del prezzo relativo al blocco immediatamente precedente, secondo le modalità di esecuzione previste dal contratto SEDA.

La scelta di non determinare oggi un prezzo prestabilito, ma di adottare un criterio da seguire per la futura determinazione del prezzo di emissione delle azioni di ciascuna *tranche*, appare in linea con la prassi di mercato seguita sino ad oggi per operazioni analoghe, caratterizzate dalla previsione di un ampio periodo di tempo durante il quale può avvenire la sottoscrizione delle azioni emesse al servizio del contratto SEDA.

Si segnala, altresì, che il riferimento al valore delle quotazioni che il titolo della Società avrà nei dieci giorni di borsa aperta immediatamente precedenti alla sottoscrizione delle singole *tranches* o dei singoli blocchi di ciascuna “*tranche grande*”, appare idoneo a far sì che il prezzo di emissione delle nuove azioni trovi riferimento nel valore di mercato delle stesse e può essere ritenuto in linea con la prassi di mercato formatasi per operazioni di natura analoga a quella in esame. Non è peraltro possibile escludere che circostanze specifiche o eventi imprevedibili che dovessero verificarsi durante tale periodo possano avere un impatto nella determinazione del prezzo, anche se tale inconveniente è limitato dal fatto che il Periodo di Formazione del Prezzo inizia su richiesta della Società.

Da ultimo, l’ulteriore riferimento al minore dei prezzi medi giornalieri ponderati per i volumi scambiati (da determinarsi sempre nell’arco dei dieci giorni di borsa aperta immediatamente precedenti alla sottoscrizione delle singole *tranches* o dei singoli blocchi di ciascuna *tranche* “grande”) e l’applicazione di uno “sconto” del 5% su tale prezzo, costituiscono misure “correttive” finalizzate ad assorbire possibili manovre speculative sul titolo e a ridurre il rischio a carico del Fondo. Tali misure “correttive” sono state poste dal Fondo come condizione necessaria per assicurare il buon fine dell’operazione: il Fondo –



avendo assunto l'impegno a sottoscrivere e liberare ciascuna *tranche* per un periodo di 10 anni – in assenza di tali misure “correttive” sarebbe stato infatti interamente esposto alla c.d. “volatilità” del titolo stesso per un arco di tempo molto ampio.

## 1.2 Contenuti del contratto SEDA

La Società può chiedere la sottoscrizione di una tranche al Fondo tramite la consegna di una nuova richiesta. Il numero delle azioni che il Fondo dovrà ricevere a fronte di ciascuna tranche verrà determinato dividendo l'ammontare della tranche per il prezzo di acquisto oppure, nel caso di nuova richiesta di Tranche Grande, dividendo l'ammontare di ogni singola tranche che compone la Tranche Grande per il relativo prezzo di acquisto. L'importo complessivo di tutte le Tranche che il Fondo è impegnato a sottoscrivere sulla base di questo Accordo non deve eccedere il Commitment. Si evidenzia che sussiste un impegno incondizionato da parte del Fondo a sottoscrivere tutte le possibili Tranche del Commitment.

L'inoltro di una nuova richiesta da parte della Società è sospensivamente condizionato al ricorrere di alcune condizioni che sono disciplinate nel SEDA, tra cui talune condizioni relative al mantenimento della quotazione delle azioni della Società sul mercato ovvero il pagamento delle commissioni sulla singola tranche all'Advisor.

Il Fondo non potrà essere in ogni caso obbligato alla sottoscrizione di una singola Tranche o di una singola Tranche di una Tranche Grande, che possa avere come conseguenza il superamento da parte del Fondo medesimo o dei soggetti agenti di concerto con lo stesso di una soglia che faccia scattare l'obbligo a carico del Fondo singolarmente o solidalmente di lanciare un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria ai sensi della normativa applicabile; in qualsiasi momento prima dell'emissione e della consegna delle azioni, il Fondo potrà eccepire tale potenziale superamento e, salva tempestiva comunicazione alla Società in tal senso, sottoscrivere una singola Tranche o una singola Tranche di una Tranche Grande in misura ridotta rispetto a quanto richiesto dalla Società tramite una nuova richiesta oppure non sottoscriverla affatto a seconda dei casi.

Ai sensi del SEDA la Società riconosce al Fondo il diritto di rivendere in tutto o in parte le azioni sottoscritte in virtù del contratto SEDA medesimo senza limiti temporali di alcun genere.

Oltre a quanto sopra descritto non esistono accordi di *selling restriction* e di *lock up* né sono previsti impegni reciproci, da parte della Società o del Fondo, a non compiere per tutta la durata del contratto SEDA operazioni aventi ad oggetto azioni della Società. Deve essere altresì sottolineato che non sono stati stipulati dalla Società e dal Fondo contratti di prestito titoli o di pegno aventi ad oggetto le azioni della Società.

E' stata prevista una clausola risolutiva espressa ai sensi della quale il contratto SEDA si intenderà risolto, anche senza necessità di comunicazione scritta da parte dell'Investitore nei seguenti casi:

- le azioni della Società siano revocate dalle negoziazioni sul mercato di relativa quotazione;
- la Società divenga incapace di far fronte alle proprie obbligazioni o sia dichiarata insolvente ai sensi del R.D. n. 267, del 16 marzo 1942 e successive modificazioni o richieda l'ammissione ad una delle procedure previste dal R.D. stesso;
- la Società non adempia agli impegni assunti ai sensi di taluni articoli del contratto SEDA sotto qualsiasi aspetto sostanziale;



- o qualunque attestazione della Società rilasciata in conformità al contratto SEDA risulti inesatta, incompleta, imprecisa, falsa o scorretta sotto qualsiasi aspetto sostanziale.

A quanto consta al Consiglio di Amministrazione alla data attuale, le azioni della Società che verranno emesse in esecuzione dell'aumento di capitale e più in generale del contratto SEDA saranno quindi nella piena disposizione del Fondo che potrà venderle o mantenerle in portafoglio.

La Società non ha stipulato alcun accordo con il Fondo avente ad oggetto la futura rivendita delle Azioni sul mercato. Pertanto, la Società non ha gli elementi per esprimersi circa le modalità con cui il Fondo deciderà eventualmente di vendere in tutto o in parte le azioni sottoscritte e, pertanto, non si possono fare previsioni circa l'applicabilità, alternativamente, degli artt. 100 bis comma 2 ovvero 205 del D.lgs 58/98 e quindi circa l'obbligo di pubblicazione di un prospetto informativo da parte del Fondo. Alla luce di quanto sopra esposto si deve segnalare che la responsabilità della valutazione sulla ricorrenza o meno dell'obbligo di pubblicare un prospetto informativo in caso di rivendita successiva delle azioni da parte del Fondo ai sensi della disposizione contenuta nell'art. 100-bis del D.lgs 58/98 spetta al Fondo nonché agli investitori qualificati che li acquisteranno dal Fondo le azioni, ricollocandole poi sul mercato.

Va altresì segnalato il Fondo è oggi detentore del 60.776% del capitale sociale della Società.

L'incremento della partecipazione del Fondo nel capitale delle Società, in esecuzione di quanto stabilito nel contratto SEDA anche con riferimento ai criteri di determinazione del prezzo di sottoscrizione delle nuove azioni, potrebbe determinare un effetto diluitivo del valore delle azioni della Società già in circolazione qualora il predetto prezzo fosse inferiore al corrispondente valore di mercato alla data di emissione delle nuove azioni.

Non sono previsti *covenants* finanziari, ma solo informativi e relativi al rispetto delle norme contrattuali e della normativa vigente.

La Società riconoscerà a BHN S.r.l, in qualità di Advisor finanziario, una commissione in relazione a ciascuna *tranche* "normale" e *tranche* "grande" che verrà sottoscritta in forza del contratto SEDA pari al 5% dell'importo della tranche interessata.

Con riferimento all'operazione sopra descritta sarà messo a disposizione del pubblico un documento informativo ai sensi e secondo le modalità di cui all'articolo 71-*bis* del Regolamento Consob n. 11971/1999.

## Yorkville bhn S.p.A

Contact:

**Media relations**  
Dario Esposito  
Tel. 02-7202 3535  
[d.esposito@barabino.it](mailto:d.esposito@barabino.it)

**Investor relations**  
Marco Lastrico  
Tel. 02-7202 3535  
[m.lastrico@barabino.it](mailto:m.lastrico@barabino.it)